

SENTENZA

Cassazione penale sez. V - 27/03/2018, n. 32351

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

K.F.M.A. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/02/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FIMIANI PASQUALE, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore delle parti civili avvocato UMBERTO RICHIELLO, del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. PATRIZIA FABIANI, del Foro di Grosseto, che si riporta ai motivi e presenta conclusioni e nota spese.

uditi i difensori dell'imputato, avvocati GIANNI LOPEZ e PIERO RITA, del Foro di Firenze, che si riportano ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 17/2/2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 11/7/2012, appellata dal Pubblico Ministero e dall'imputato, ha dichiarato K.F.M.A. responsabile dei reati ascritti e l'ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre alle ulteriori spese del grado della parte civile, confermando le statuizioni civili e dichiarando l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

L'imputato K. era accusato di numerosi reati in danno della moglie Re.St., ossia:

- del delitto di sequestro di persona aggravato dal nesso teleologico ex art. 605 c.p., comma 2, n. 1 e art. 61 c.p., n. 2, per averla chiusa in camera per quattro ore, trattenendola con la forza e impedendole di uscire (capo 1);

- del reato di tentata interruzione non consensuale della gravidanza, per aver posto in essere atti idonei in modo inequivoco a interrompere la gravidanza in atto, mediante atti diretti a provocare lesioni L. n. 194 del 1978, ex art. 56 e art 18, comma 1, (capo 2);

- del reato di tentata interruzione non consensuale della gravidanza per aver posto in essere atti idonei in modo inequivoco a interrompere la gravidanza in atto, mediante reiterate minacce alla moglie e ai suoi famigliari L. n. 194 del 1978, ex art. 56 e art. 18, comma 1, (capo 3);

- del reato di lesioni aggravate ex artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 in riferimento all'art. 61 c.p., n. 2 (capo 4);

- del reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. (capo 5);

- del reato di molestie ex art. 660 (capo 6);

- dei reati di minaccia grave e molestie ex art. 612 c.p., comma 2 e art. 660 cod. pen. in danno del fratello della moglie R.S. (capo 7).

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di tentata violenza privata con riferimento ai fatti di cui ai capi 1),2), 3) e 7) (quanto alla minaccia), in esso assorbite le condotte di cui al capo 5) e di percosse, così riqualificato il fatto di cui al capo 4) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione e la maggior gravità del delitto di cui al capo 1), lo aveva condannato alla pena, peraltro sospesa, di anni 1 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento dei danni (Euro 8.000,00= a favore di Re.St. e Euro 1.000,00= a favore di R.S.) e alla rifusione delle spese processuali alle parti civili. L'imputato era stato assolto dall'accusa di molestie di cui ai capi 6 e 7 per insussistenza del fatto.

La Corte di appello fiorentina, riformando la difforme decisione di primo grado, ha invece ravvisato il reato di sequestro di persona, i reati di tentata interruzione non consensuale della gravidanza, di lesioni, di maltrattamenti e di molestie in danno della moglie, peraltro assorbito in quello di maltrattamenti, e di molestie in danno di R.S..

2. Hanno proposto ricorso gli avv. Piero Rita e Gianni Lopez, difensori di fiducia dell'imputato, svolgendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente lamenta vizio della motivazione, relativamente alla valutazione di attendibilità della persona offesa e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il suo nuovo esame.

La Corte di appello ha ribaltato la decisione di primo grado che aveva escluso che i fatti accertati potessero configurare i reati di sequestro di persona, maltrattamenti, tentata interruzione non consensuale della gravidanza, lesioni e molestie ha ravvisato a carico dell'imputato solo il più lieve reato di violenza privata, ritenendo in esso assorbite le condotte contestate nei vari capi di imputazione, ed ha accolto la originaria impostazione accusatoria: secondo il ricorrente ciò realizzava violazione dell'art. 6 della C.E.D.U. e del diritto dell'imputato alla confutazione delle argomentazioni dell'appello del Pubblico Ministero attraverso l'interlocuzione diretta con la persona offesa, alla luce dei principi espressi nella sentenza 27620 del 2016 delle Sezioni Unite.

Anche se la pronuncia di primo grado non era stata totalmente assolutoria, il Tribunale aveva ritenuto che il narrato della persona offesa dovesse essere vagliato attentamente e sfronato di quanto contrastasse con le altre risultanze probatorie (referto del pronto soccorso 7/4/2007 e deposizione del medico resa il 30/3/2011).

Non si verteva in tema di errata qualificazione giuridica, come sostenuto dalla Corte di appello, ma di diversa valutazione della fonte dichiarativa.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192,530 e 546 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento ai capi di imputazione nn. 1, 2, 3 e 5.

Evidentemente il Tribunale di Grosseto aveva ritenuto sussistere solo il delitto di tentata violenza privata sulla base di una valutazione di parziale inattendibilità della persona offesa, perchè le feroci violenze descritte dalla R. nel pomeriggio del 7/4/2007 non avevano trovato riscontro nel referto di pronto soccorso e nella deposizione del medico; la Corte territoriale invece aveva dato credito alla persona offesa, distorcendone le dichiarazioni (e assumendo che essa non avesse mai dichiarato di aver ricevuto calci alla pancia) e sottraendosi alla necessaria esigenza di motivazione rafforzata.

Analogamente, anche in tema di delitto di maltrattamenti, la Corte di appello aveva aderito alla tesi del Pubblico Ministero con il mero richiamo di una decisione citata nel suo atto di appello.

2.3. Con il terzo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente lamenta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti con riferimento al reato di maltrattamenti.

La prova in proposito era stata travisata, poichè come correttamente evidenziato dai Giudici di primo grado, gli episodi rilevanti erano stati solo due, dopo di che era cessata la coabitazione, mentre le telefonate successive erano finalizzate al rispetto del diritto di riconoscimento del nascituro; tale diritto era stato riconosciuto solo in giudizio e la persona offesa aveva subito un procedimento penale, definito con patteggiamento, per aver reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale occultando il proprio rapporto di coniugio con l'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.6 della C.E.D.U. e del diritto dell'imputato alla confutazione delle argomentazioni dell'appello del Pubblico Ministero attraverso l'interlocuzione diretta con le fonti dichiarative oggetto di rivalutazione (in particolare, nel caso concreto, le dichiarazioni della persona offesa), invocando i principi espressi nella sentenza n. 27620 del 28/4/2016 delle Sezioni Unite (sentenza "Dasgupta").

Ciò perchè la Corte di appello ha ribaltato la decisione di primo grado che aveva escluso che i fatti accertati potessero configurare i reati di sequestro di persona, maltrattamenti, tentata interruzione non consensuale della gravidanza, lesioni e molestie e aveva ravvisato a carico dell'imputato solo il più lieve reato di violenza privata, ritenendo in esso assorbite le condotte contestate nei vari capi di imputazione; il ripristino in appello della originaria impostazione accusatoria violava il diritto dell'imputato alla rinnovazione dell'istruttoria, anche se la pronuncia di primo grado non era stata totalmente assolutoria. Sarebbero stati violati inoltre i principi CEDU in ordine alla necessità di riesaminare il testimone decisivo per ribaltare la sentenza (non assolutoria) ma più favorevole di primo grado e acquisire la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

1.1. Il Collegio non ritiene che nella fattispecie la Corte di appello fiorentina abbia violato i principi in tema di motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della decisione in pejus maturata in primo grado.

1.2. Il ricorrente sostiene che tali principi valgono anche nel caso in cui il giudice di appello, sulla base di una rivalutazione delle fonti dichiarative, abbia ricostruito il fatto contestato in termini meno favorevoli rispetto al giudice di primo grado che comunque non ha assolto l'imputato.

Tale assunto non pare condivisibile, ancorchè il quadro della giurisprudenza di legittimità non si presenti univoco.

Infatti, in tema di rinnovazione del dibattimento, una parte della giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'obbligo per il giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, costituisce espressione di un generale principio di immediatezza e trova pertanto applicazione, non solo nel caso di riforma della decisione assolutoria, ma anche quando il giudice d'appello intenda riformare la sentenza di condanna emessa in primo grado (Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, P.G., P.C. in proc. Marchetta e altro, Rv. 270750). Di conseguenza, l'obbligo del giudice di appello di rinnovazione della prova dichiarativa ai fini della riforma contra reum della decisione di primo grado, sussisterebbe non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado ed in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese e altri, Rv. 271638).

Beninteso, l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale scatta, però, solo laddove la riforma si fondi su una diversa interpretazione delle prove dichiarative. (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute e altri, Rv. 269967).

Altro orientamento, recentemente sostenuto da questa Sezione, esclude la sussistenza dell'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello non ha avuto come esito la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, ma ha condotto solamente alla riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice (Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270109).

In tali arresti si è osservato, con valutazione condivisa da questo Collegio, che la necessità di rinnovare le prove dichiarative è legata, da un lato, al mutamento del giudice (giudice d'appello che normalmente non compie attività istruttoria e quindi non è in grado di saggiare l'attendibilità degli apporti dichiarativi se non attraverso un'operazione interpretativa meramente cartolare), dall'altro alla proiezione di una riforma radicale della sentenza (da assolutoria a condanna) e non ad una mera modifica, seppur in peius, dei termini della condanna, in dipendenza dell'ipotesi di reato che può essere concretamente ascritta all'imputato sulla base delle dichiarazioni testimoniali.

Inoltre l'opposta opzione interpretativa, secondo la quale i principi espressi dalle Sezioni Unite nelle richiamate pronunce si riferirebbero a tutte le ipotesi in cui la diversa valutazione di prove dichiarative porti ad una reformatio in peius, pur senza operare un ribaltamento, non affonda le sue radici in indicazione precise contenute nelle pronunce CEDU o nelle sentenze delle Sezioni Unite; per altro verso, l'art. 6 CEDU non mira a tutelare l'imputato da "qualsiasi effetto pregiudizievole" che possa discendere da una diversa valutazione di una prova dichiarativa, senza una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, ma solo da quelle conseguenze pregiudizievoli che incidano "significativamente" nella valutazione della commissione o meno del reato da parte dello stesso imputato.

1.3. Nel caso concreto sottoposto all'esame di questo Collegio, connunquè le conclusioni non muterebbero neppure con l'adozione del diverso orientamento giurisprudenziale auspicato dal ricorrente.

1.4. E' ben noto che il giudice d'appello è tenuto a un particolare sforzo motivazionale che escluda residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza che si risolve nell'obbligo di "motivazione rafforzata" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Marinino, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718): secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice di appello in tal caso ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Il dato normativo di riferimento è la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU (nel cui ambito la decisione guida è costituita dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5/11/2011) costituente parametro interpretativo delle norme processuali interne (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487).

A tal proposito, nella giurisprudenza di legittimità si è progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente, o in modo determinante, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a una rinnovata assunzione (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcane, Rv. 265879; Sez. 5, n. 29827 del 13/3/2015, Petrusic, Rv. 265139; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi, Rv. 260623; Sez. 2, n. 6403 del 16/9/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. F, n. 53562 del

11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv. 257585; Sez. 3, n. 32798 del 5/6/2013, N.S., Rv. 256906; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623; Sez. 5, n. 38085 del 5/7/2012, Luperi, Rv. 253541).

Nella fondamentale sentenza n. 27620 del 2016, Dasgupta, le Sezioni Unite hanno precisato che l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive non rinnovate, integra di per sè un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, qualora il ricorrente abbia ammissibilmente impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza effettuare uno specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della CEDU, la Corte di Cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite hanno inoltre puntualizzato che gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza "Patalano", n. 18620 del 19/1/2017, li hanno ritenuti applicabili anche nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato secondo il rito abbreviato, affermando che "E' affetta da vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni".

1.5. Occorre però mettere a fuoco il concetto di "prova decisiva".

La sentenza "Dasgupta" delle Sezioni Unite puntualizza che "devono ritenersi prove dichiarative decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento-condanna" e che sono "parimenti decisive quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna".

Sempre secondo le Sezioni Unite, non potrebbe invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che, in sè considerato, non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado e si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944).

Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).

Per contro, non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti "ambiguità" o

non necessiti di "chiarimenti" o "integrazioni", proprio in quanto una simile valutazione compiuta dal giudice di appello si fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, e così verrebbe a riprodursi il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.

1.6. Nella fattispecie il Giudice di appello ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto al Giudice di primo grado, senza però rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi e in particolare di quella della persona offesa Re.St..

1.6.1. Il Giudice di primo grado infatti non ha affatto mostrato di dubitare dell'attendibilità della R., giudicata "credibile e sostanzialmente lineare" per quanto "accorata, esasperata e ragionevolmente alterata dalla dolorosa e perdurante esperienza" (sentenza primo grado, pag.11), ribadendone espressamente la credibilità (pag.12) e valutando specificamente l'insussistenza di qualsiasi ragione che potesse giustificare un intento calunnioso nei confronti di un compagno fermamente voluto come marito e padre della propria figlia; anzi il Tribunale ha accuratamente evidenziato i riscontri, pur non strettamente necessari, apportati al racconto della persona offesa, dalle deposizioni del fratello, descritto come "incredibilmente pacato", della zia, dei due amici B. e A. e dell'ispettrice di polizia Rosella.

Le conclusioni meno severe a cui è approdato il Tribunale, in particolare circa la configurabilità dei delitti di sequestro di persona, maltrattamenti, e di tentata interruzione non consensuale della gravidanza, derivano invece da una difforme valutazione del fatto accertato rispetto alla struttura della norma incriminatrice: in tema di sequestro di persona, sulla base del carattere non assoluto della limitazione della libertà di movimento della donna (pag.13-14 sentenza di primo grado); in tema di tentata interruzione della gravidanza sulla base, dell'induzione dei reali intenti del K., desunti dai risultati fisici della sua azione rispetto alle sue potenzialità lesive (pag.14-15); in tema di maltrattamenti, sulla base dell'esclusione del requisito della "sistematicità" richiesto dalla norma incriminatrice, non apprezzato con riferimento a due soli momenti aggressivi (pag.15).

1.6.2. La Corte territoriale perviene a diversi approdi con riferimento al delitto di sequestro (pag.10, non numerata) sulla scorta dell'apprezzamento del tempo della segregazione (oltre tre ore), reputando irrilevante la mancata adozione di strumenti di contenimento, ritenendo sufficiente la compressione limitata, ma apprezzabile, della libertà di movimento, peraltro severamente incisa, tenuto conto della preclusione ai movimenti nella stanza e dell'inchiodamento sul letto.

1.6.3. I reati di tentata interruzione della gravidanza sono stati ravvisati sulla scorta di una motivazione giuridica (la natura sussidiaria del delitto di violenza privata), della riconsiderazione dell'elemento psicologico del reato desunto dalle stesse dichiarazioni del K. e della consistenza dell'elemento materiale (sentenza impugnata, pag.11, non numerata).

1.6.4. Quanto al reato di lesioni, escluso dal Tribunale, è stato ravvisato (pag.11-12) in presenza di una limitata alterazione funzionale dell'organismo e dello stesso contenuto del referto medico in atti, attestante prognosi di giorni 5.

1.6.5. Quanto al reato di maltrattamenti, la diversa conclusione attinta dalla Corte territoriale (pag.12, non numerata) scaturisce dalla rilevanza attribuita alle condotte poste in essere nell'ambito di una relazione familiare, ancorchè dopo la cessazione della coabitazione, e ai comportamenti meramente verbali come minacce, insulti e molestie: è così evidente che la Corte non ha affatto rivalutato il contenuto delle dichiarazioni accusatorie ma ha semplicemente diversamente valutato la rilevanza giuridica dei fatti accertati.

1.6.6. Quanto alle molestie in danno di Re.St. (sempre pagina 12) il ribaltamento della prima decisione è ancora una volta dovuto a una diversa valutazione dei biasimevoli motivi e della petulanza nell'atteggiamento del K. nella situazione di fatto obiettivamente accertata.

1.6.7. In sintesi, non sussiste affatto una rivalutazione dell'attendibilità della teste Re.St. nella pronuncia della Corte fiorentina, neppure in relazione alle risultanze documentali delle

certificazioni mediche, queste semmai diversamente considerate nella loro valenza giuridica.

E' radicalmente infondato l'assunto del ricorrente secondo il quale il Tribunale aveva ritenuto che il narrato della persona offesa dovesse essere vagliato attentamente e sfronato di quanto contrastasse con le altre risultanze probatorie (referto del pronto soccorso 7/4/2007 e deposizione del medico resa il 30/3/2011).

La sentenza di primo grado contiene invece solo un generico riferimento alla lievit  dei segni fisici riscontrati all'esame medico e nessun cenno di smentita della credibilit  della persona offesa. Il ricorrente assume l'esistenza di un contrasto del tutto apoditticamente, senza neppure indicare precisamente il preciso contenuto dei documenti e della deposizione richiamata, in violazione del principio di specificit  ed autosufficienza della censura.

1.6.8. La necessit  per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilit  di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694).

Analogamente, si   ritenuto non sussistere l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilit  della deposizione   valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012)

In tema di valutazioni giuridiche, poi,   stato escluso l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bens  la riqualificazione giuridica del fatto in un reato pi  grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice. (Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270109; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471).

1.6.9. Non pu  condividersi, quindi, l'assunto del ricorrente secondo il quale non si verteva in tema di errata qualificazione giuridica ma di diversa valutazione della fonte dichiarativa.

E' appena il caso di osservare, per completezza, che la diversa valutazione giuridica dei fatti non comportava alcun stravolgimento degli orizzonti difensivi perch  puntualmente corrispondente all'originaria impostazione accusatoria, disattesa in primo grado con la pronuncia censurata in appello dal Pubblico Ministero.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192,530 e 546 cod. proc. pen. nonch  mancanza, contraddittoriet  e manifesta illogicit  della motivazione, con riferimento ai capi di imputazione nn. 1, 2, 3 e 5.

2.1. Secondo il ricorrente, evidentemente il Tribunale di Grosseto aveva ritenuto sussistere solo il delitto di tentata violenza privata sulla base di una valutazione di parziale inattendibilit  della persona offesa, perch  le feroci violenze descritte dalla R. nel pomeriggio del 7/4/2007 non avevano trovato riscontro nel referto di pronto soccorso e nella deposizione del medico; la Corte territoriale invece aveva dato credito alla persona offesa, distortandone le dichiarazioni (e assumendo che essa non avesse mai dichiarato di aver ricevuto calci alla pancia) e sottraendosi alla necessaria esigenza di motivazione rafforzata.

2.2. La censura   gi  stata affrontata sotto il profilo dell'esigenza di motivazione rafforzata e di rinnovazione dell'istruttoria nell'ambito della disamina del primo motivo.

La Corte territoriale ha escluso che la R. avesse detto che il marito l'aveva aggredita "con ferocia", attribuendo tale assunto al difensore dell'imputato nell'atto di appello.

Quanto agli specifici atti posti in essere dal K., la Corte riporta le dichiarazioni di Re.St., escludendo che essa abbia mai parlato di salti del K. sul suo addome con le gambe e assumendo che la persona offesa abbia riferito che il marito le era salito "a cavalcioni" con le gambe mentre si trovava sul letto, per sfruttare la posizione e immobilizzarla, le aveva sferrato "cazzotti sulla pancia", tirandola per i capelli e continuando a minacciare di farla abortire.

Il ricorrente riporta il contenuto della deposizione di Re.St. del 27/10/2010 che, dopo un iniziale riferimento al fatto che il marito le saltasse sopra con le gambe, aveva poi meglio chiarito che il K. le era salito sopra con le gambe e con le ginocchia e aveva precisato, in risposta a specifica domanda volta a chiarire come fosse stata colpita all'addome, che il K. l'aveva colpita con cazzotti (e quindi con colpi inferti con i pugni) e con le gambe sopra (che fa pensare più ad una pressione che ad un vero e proprio salto).

Il Tribunale non aveva analiticamente valutato tali dichiarazioni e si era limitato ad opinare (con la valutazione sovvertita in seconde cure) che se davvero il K. fosse stato intenzionato a procurare l'aborto non avrebbe prodotto con la sua azione soli i danni lievi inferti e sarebbe riuscito nell'intento, visto il tempo in cui ha avuto la moglie in sua balia.

2.3. Il ricorrente aggiunge che analogamente, anche in tema di delitto di maltrattamenti, la Corte di appello aveva aderito alla tesi del Pubblico Ministero con il mero richiamo di una decisione citata nel suo atto di appello.

Non è così: la Corte ha indicato i due precisi elementi che la inducevano alla diversa conclusione, maturata in punto di diritto, legati, alla rilevanza, da un lato, delle condotte poste in essere dal K. anche successivamente alla cessazione della coabitazione materiale in costanza di relazione familiare e, dall'altro, delle condotte meramente verbali (offese, minacce, molestie): affermazioni queste non specificamente censurate dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente lamenta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti con riferimento al reato di maltrattamenti.

La prova in proposito sarebbe stata travisata, poichè, come evidenziato dai Giudici di primo grado, gli episodi rilevanti erano stati solo due, dopo di che era cessata la coabitazione, mentre le telefonate successive erano finalizzate al rispetto del diritto di riconoscimento del nascituro; tale diritto era stato riconosciuto solo in giudizio e la persona offesa aveva subito un procedimento penale, definito con patteggiamento, per aver reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale occultando il proprio rapporto di coniugio con l'imputato.

Il motivo è assolutamente generico e non si confronta con le affermazioni e le valutazioni contenute nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale si è correttamente conformata al principio per il quale è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Spazzoli ed altro, Rv. 267915; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078; Sez. 6, n. 26571 del 27/06/2008, V., Rv. 241253); infatti il delitto di maltrattamenti può essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro, anche non convivente, purchè la relazione tra i due sia di intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche (Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, P.M. in proc. Trotta, Rv. 264661).

L'assunto per cui le telefonate successive del K. sarebbero state determinate solo dall'intento di tutelare il proprio diritto a riconoscere il figlio è del tutto generico e sfornito di specifici riferimenti a ben determinate evidenze probatorie, in ipotesi mal apprezzate o fraintese dalla Corte territoriale, che invece ha attribuito ben diverso tenore alle condotte del K., imputandogli di aver cercato, sino quasi all'ultimo, di indurre la donna ad abortire.

Le recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione della sua condotta accolta in sentenza risultano del tutto generiche, prive di puntuale correlazione con specifiche evidenze probatorie e mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita

rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza transitare, come impone l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

5. Il ricorso, proposto sulla base di motivi inammissibili o manifestamente infondati, va quindi dichiarato inammissibile.

Ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Il ricorrente dovrà inoltre rifondere le spese processuali di parte civile, liquidate in Euro 2.500,00= oltre accessori di legge.

6. E' pertanto irrilevante la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).

Anche per il reato di molestie di cui al capo 7, commesso il 1/5/2007, la prescrizione (comunque esclusa dalla Corte territoriale, a pagina 12, con statuizione sfuggita a censure) non era maturata al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado del 17/2/2014, poichè ai 5 anni ex art. 161 cod. pen. scadenti il 1/5/2012, dovevano aggiungersi giorni 710 di sospensione, con il conseguente decorso solo il 9/4/2014.

7. La natura del reato impone di ordinare, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.500,00= oltre accessori.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2018